



G. MARTINICO, *FILTERING POPULIST CLAIMS TO FIGHT POPULISM - THE ITALIAN CASE IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE*, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, CAMBRIDGE, 2021

RECENSIONE*

LEONARDO PIERDOMINICI**

Il volume di Martinico si innesta nel solco della già accurata opera collettanea da lui recentemente curata insieme ad altri studiosi della Scuola Sant'Anna di Pisa¹; e aggiorna, in chiave monografica, le riflessioni sul caso italiano come nuovo paradigma dei rapporti tra populismo e diritto costituzionale. Lo fa, come già opportunamente sottolineato da altro attento recensore², offrendo un'interessante disamina che è insieme di sistematizzazione teorica, di analisi comparatistica, di informazione puntuale.

Il volume analizza il tema del populismo (o meglio dei populismi) come questione di diritto e teoria costituzionale, e si concentra sull'uso che i populistici, soprattutto se partecipi delle funzioni di governo, fanno delle categorie e degli strumenti del diritto costituzionale.

Per spiegare l'uso populista della Costituzione l'Autore individua due strategie che identifica come tipiche: il mimetismo e il parassitismo. Con mimetismo egli si riferisce alla modalità con cui i populistici tendono a strumentalizzare il testo costituzionale, nascondendosi dietro le parole della Costituzione per abilitare/riabilitare la propria visione della politica. Per Martinico non si può e non è corretto parlare di una

* Contributo sottoposto a referaggio ai sensi dell'art. 5 del Regolamento della Rivista.

** Assegnista di ricerca di Diritto pubblico comparato. Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

¹ G. DELLEDONNE, G. MARTINICO, M. MONTI, F. PACINI (a cura), *Italian Populism and Constitutional Law Strategies, Conflicts and Dilemmas*, Cham, 2020.

² J. SCHOLTES, *Book review: Giuseppe Martinico, Filtering Populist Claims to Fight Populism: The Italian Case in Comparative Perspective (CUP 2021)*, in *RevDem Review of Democracy*, 2022, <https://revdem.ceu.edu/2022/04/12/book-review-giuseppe-martinico-filtering-populist-claims-to-fight-populism-the-italian-case-in-comparative-perspective-cup-2021/>.

teoria populista della Costituzione; tuttavia esisterebbe, appunto, un tipico approccio *mimetico* populista al diritto costituzionale, mediante il quale si tende a propalare una «contro-narrazione costituzionale» fondata sull’uso/abuso di alcuni concetti chiave, come quelli di sovranità popolare e di potere costituente, che si rendono assonanti alle rivendicazioni populiste.

Questo uso strumentale del lessico costituzionale è, per l’Autore, chiaramente in conflitto con l’essenza del costituzionalismo. In tal ottica Martinico introduce sin da principio i tre elementi che considera maggiormente caratterizzanti il populismo, e che vengono analizzati nel resto del libro, nel loro confronto con certi istituti del diritto costituzionale: il maggioritarismo estremo o radicale, la politica dell’identità, la politica dell’immediatezza. In definitiva, tratto fondamentale della politica populista sarebbe per l’Autore quello di nascondersi dietro ad un uso selettivo e manipolativo della Costituzione, finendo però per privare le categorie costituzionali impiegate del loro carattere pluralista: ossia sostanzialmente svuotandole, anziché sublimandole come da intenti professati.

Tale tratto tipico si unirebbe alla seconda consustanziale strategia populista fatta oggetto di disamina: il parassitismo. Sulla scorta di nota letteratura³, Martinico con questa formula fa riferimento al modo in cui i populistici finiscono per alterare le categorie assiologiche della democrazia costituzionale cui pretendono di aderire. In effetti, i populistici avanzano una «contro-narrazione costituzionale» in cui il concetto di democrazia viene ridotto a mera regola di maggioranza, e nella quale le costituzioni finiscono per diventare meri strumenti di governo, perdendo in definitiva la loro primaria funzione garantistica. Sebbene sia il costituzionalismo che il populismo si basino, in fin dei conti, su una sfiducia basilare nell’esplicazione del potere politico, le somiglianze dovrebbero per l’Autore finire qui: giacché i populistici vedono le costituzioni sostanzialmente come «camicie di forza», soprattutto quando le norme costituzionali pongono limiti alla sovranità popolare – mentre, è ovvio, il costituzionalismo fa della limitazione del potere pubblico uno dei suoi portati fondamentali, e in questo si differenzia radicalmente dal maggioritarismo estremo sostenuto dai populistici, ed anzi vi si oppone.

A fronte di tale apparato teorico, presentato in particolare nel primo capitolo, il volume procede ad una disamina puntuale delle vicende italiane, storiche ed attuali. Il secondo capitolo spiega la rilevanza del caso italiano nel quadro del costituzionalismo post-totalitario, sottolineando le differenze rispetto all’esperienza tedesca e ricordando le varie ondate populiste che lo hanno caratterizzato - sino a poterlo considerare, invero da decenni, come vero e proprio laboratorio populista. Nel resto del libro Martinico torna sugli altri due ingredienti del populismo sopra citati: il capitolo 3 è dedicato alla politica identitaria “sovranista” della Lega, mentre i capitoli 4, 5 e 6 si concentrano sulla politica dell’immediatezza, intesa come assenza di mediazione tra il leader populista e il popolo, patrocinata in particolar modo dal Movimento Cinque Stelle. In tal ultima ottica

³ Cfr. N. URBINATI, *Democracy and Populism*, in *Constellations*, 1998, 110 e B. ARDITI, *On the Political. Schmitt contra Schmitt*, in *Telos*, 2008, 7.

l'Autore evidenzia la carica anti-istituzionale del populismo, che si esalta col richiamo taumaturgico all'istituto del referendum e nell'aspirato ritorno del mandato imperativo.

Nell'ultimo capitolo del libro, Martinico ritorna, elaborandola, all'idea del "filtro" proclamata sin nel titolo. L'Autore si dice consapevole del fatto che leggere il rapporto tra costituzionalismo e populismo in termini oppositivi non è sufficiente e, sulla scia di una proposta dottrinale⁴, cerca di proporre un approccio non meramente difensivo, ma "reattivo" delle teorie classiche, in ottica "strutturale". Martinico ricapitola infatti certe teoriche populiste più ripetute ed elabora, a fronte di queste, alcune proposte per mediare le loro più pressanti rivendicazioni, al fine di dedurre alcuni apporti che potrebbero arricchire la vita della democrazia costituzionale: sempre ragionando con armamentario teorico-comparatistico, e guardando, tra le altre cose, alle potenzialità e ai necessari limiti di Internet come spazio politico, a possibili riforme dell'istituto referendario specie in punto di quorum, a ipotizzabili soluzioni al trasformismo parlamentare, alla necessaria democratizzazione interna per un rilancio del ruolo dei partiti, all'opportuno efficientamento del bicameralismo.

Il volume, come già s'è rilevato richiamando le riflessioni di recensori stranieri⁵, ha il suo maggior pregio nell'abile bilanciamento tra le sue componenti, tutte ben sviluppate: presenta, per i tipi di prestigiosa casa editrice internazionale, il caso italiano, ben ricostruendone gli sviluppi storici e quelli ultimi, relativi all'attuale travagliata legislatura; costruisce un apparato teorico di respiro, originale, affrontando la letteratura storica e quella, ormai copiosa, più recente che cerca di definire il fenomeno populista, e con ciò offre un contributo significativo alla comprensione dei rapporti tra diritto costituzionale e degenerazione politica; è costantemente ancorato al dato comparatistico, nel quale sistematizza il caso di studio oggetto di primaria analisi. È, in poche parole, come da proponimento della collana che lo ospita, un genuino e ricco lavoro di "*Comparative Constitutional Law and Policy*", egualmente utile per il lettore internazionale come per quello italiano, al fine di sistematizzare spunti di riflessione che nascono dalla cronaca politica d'oggi.

Ciò detto, per rimanere fedele al ruolo di recensore critico che m'è assegnato, e nella curiosità di vedere così nutrito il dialogo con l'Autore, posso evidenziare alcune questioni che il volume mi pare lasci aperte.

La prima: l'effettivo ruolo di cui il paradigma italiano è capace come *case-study* internazionale. Martinico ragiona ampiamente sulle caratteristiche peculiari del caso italiano nel volume: in particolare presentandolo, in maniera condivisibile, come peculiare, stante la sua natura paradigmatica di costituzionalismo post-totalitario novecentesco, eppure contagiato dal morbo populista, ed anzi (in aderenza alle note tesi di Marco Tarchi⁶) considerandolo un laboratorio sempre attivo di populismi storici di vario genere (cap. 2). È anche vero che il lettore, specialmente straniero, trova nel volume un originale apporto giacché oggi, in chiave giuscomparatistica, è d'uso ragionare di populismo associando al fenomeno quello del cd. *democratic backsliding*,

⁴ A.M. ALTERIO, *Reactive vs. Structural Approach: a Public Law Response to Populism*, in *Global Constitutionalism*, 2019, 270 ss.

⁵ J. SCHOLTES, *Book review*, cit.

⁶ M. TARCHI, *Italia populista. Dal qualunquismo a Beppe Grillo*, Bologna, 2015.

dello svilimento delle credenziali democratiche di un ordinamento⁷, cosa che invece non si registra nell'esempio italiano, almeno allo stato attuale. Eppure, proprio da tale considerazione nasce un interrogativo: qual è il posto del volume nel profluvio di letteratura che si va assommando in tema di populismo, in particolare analizzando questo caso e quell'altro di ordinamento affetto da «constitutional retrogression»⁸? In che modo, comparativisticamente, il caso italiano può costituire un effettivo paradigma in tal ottica, specie a fronte delle sue riconosciute caratteristiche peculiari?

Il secondo interrogativo si innesta sul primo, e riguarda i fini ultimi del lavoro: la sua dimensione, se vogliamo, di «Comparative Constitutional and Policy», ferma l'ottima disamina di «Comparative Constitutional Law». Il titolo del volume, programmaticamente, ragiona di possibilità di “filtraggio” delle rivendicazioni populiste, al fine di combattere il populismo stesso; nel testo più volte si ragiona della possibilità di “canalizzare” tali rivendicazioni senza alterare il lascito ultimo del costituzionalismo post-totalitario; l'Autore elabora ampiamente sulla necessità di un costituzionalismo non solo *oppositivo* ma anche dialetticamente *reattivo* nei confronti del populismo e delle sue istanze. Vero però è che l'analisi di Martinico - che pure si condivide appieno - è serrata e radicale nella critica della strumentalità delle istanze populiste declinate in forma d'adesione ai principi costituzionali, e parteggia con chi - non univocamente in letteratura - considera impossibile concepire un “costituzionalismo populista”⁹. Ma allora, ancora: quali effettivi insegnamenti di *policy* poter dedurre? In che modo possiamo dire di davvero poter “canalizzare” le rivendicazioni populiste, attraverso le pur pacifiche proposte finali dell'Autore - quando semplicemente quelle proposte possono essere lette come il portato dello sviluppo di istituti storici e dei rapporti tra diritto costituzionale e fenomeni politici recenti (si pensi alle possibili riforme al bicameralismo, o al rilancio dell'istituto referendario)? Ciò può osservarsi pur certo potendo ammettere che il populismo si nutra di tali sviluppi e li esaspera: si pensi alle nuove tecnologie quale potenziale strumento di una democrazia diretta totale, e forse totalizzante.

Da ultimo. Ancora guardando alle pur accurate recensioni di studiosi stranieri¹⁰, si nota come essi apprezzino l'attenzione che Martinico destina alla dimensione politica del populismo, al suo dispiegarsi negli organi politici e rispetto ai concetti del diritto costituzionale come *derecho politico*. Credo sia però un dato incontrovertibile che esista una fenomenologia del populismo italiano che si declina mediante l'applicazione

⁷ V. ancora J. SCHOLTES, *Book review*, cit.: «(C)urrent literature on constitutional populism in Europe tends to be inseparable from concerns about ‘democratic backsliding’ and its most prominent exponents in Central and Eastern Europe – Poland and Hungary. Within these pre-existing case studies, particular attention is paid to the judicial dimensions of populism. By focusing on Italy, and in particular the Movimento 5 Stelle (M5S) – ‘Five Star Movement’ – as his case study, Martinico provides us with an insight into a populist movement that first and foremost devotes its attention to reforming and reshaping the legislature – a political dimension of populism».

⁸ Nel lessico di A. HUQ, T. GINSBURG, *How to Lose a Constitutional Democracy*, in *U.C.L.A. Law Review*, 2018, 78 ss., 94.

⁹ Cfr. tra i vari C. PINELLI, *The Populist Challenge to Constitutional Democracy*, in *European Constitutional Law Review*, 2011, 5, e *contra* P. BLOKKER, *Populism as a Constitutional Project*, in *International Journal of Constitutional Law*, 2019, 537 ss.

¹⁰ *Supra*, n. 7.

giudiziaria (e dunque non solo con riguardo agli organi politici), ed in particolare rispetto al diritto penale, pur letto nella sua accezione costituzionale, e dunque spaziando sull'asse che va dall'ideale di un diritto penale costituzionale e perciò minimo, di influsso liberale¹¹, sino all'attuale pretesa panpenalistica che invece è di sicuro afflato populista¹². La scelta di non includere, se non per cenni, l'analisi di tale dimensione deriva dalle opzioni fondamentali dell'Autore rispetto al potenziale ruolo del caso italiano come paradigma comparativo? Forse. Ma proprio un volume di così ampio respiro, e che merita ampia risonanza, poteva offrire al lettore straniero anche tale apporto conoscitivo, che, sin dalle radici in Tangentopoli, può dirsi così rilevante per la storia italiana.

¹¹ F. BRICOLA, *Tecniche di tutela penale e tecniche alternative di tutela*, in AA.VV., *Funzioni e limiti del diritto penale*, Padova, 1984, 3 ss.; AA.VV., *Materiali per una riforma del sistema penale*, Milano, 1984; AA.VV., *Beni e tecniche della tutela penale*, Milano, 1987; F. PALAZZO, *Valori costituzionali e diritto penale (un contributo comparatistico allo studio del tema)*, in A. PIZZORUSSO, V. VARANO (a cura di), *L'influenza dei valori costituzionali sui sistemi giuridici contemporanei*, Tomo I, Milano, 1985, 531 ss.

¹² F. SGUBBI, *Il diritto penale totale Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi*, Bologna, 2019.

LA REPLICA

GIUSEPPE MARTINICO*

Voglio innanzitutto ringraziare il Comitato di Direzione della *Rivista* per l’attenzione prestata al mio libro e Leonardo Pierdominici per la recensione al volume.

Pierdominici solleva in poche pagine molte questioni rilevanti e cercherò di rispondergli provando a chiarire il senso di un libro come questo e il suo possibile contributo a un dibattito dominato, ancora, dalla letteratura politologica e sociologica.

I commenti di Pierdominici possono ricondursi a quattro questioni: come si colloca questo libro nel dibattito internazionale? Qual è il valore aggiunto di una pubblicazione come questa? Perché in un libro come questo non vengono sviluppati aspetti importanti del populismo italiano, quali, ad esempio, quelli relativi al c.d. populismo penale? È davvero possibile “filtrare” le pretese populiste?

Per rispondere a questi interrogativi sarà necessario fare alcune considerazioni di contesto.

La prima ha a che fare con il *populismo come problema di diritto costituzionale*.

Se infatti è normale per un giurista cercare le radici del fenomeno populista (o meglio, dei populismi) nelle trattazioni offerte dai contributi di politologi e sociologi, non si può non notare come in questa letteratura¹, sullo specifico tema del rapporto fra populismi e costituzionalismo, si finisca spesso per concepire quest’ultimo in senso prettamente descrittivo, smarrendo la sua dimensione normativa, cosa, ovviamente, inconcepibile per il giurista continentale europeo.

Questo mi porta al secondo interrogativo sollevato da Pierdominici: quale è il valore aggiunto di un libro come questo? Per rispondere bisogna sottolineare l’importanza che ha la *comparazione* (intesa in senso diacronico e sincronico) nello studio dei populismi.

Il progetto di un volume come questo nasce almeno sei anni fa e, allo stesso tempo, rappresenta il prodotto di un certo contesto culturale. Se, infatti, nel 2016, Luigi Corrias lamentava la mancanza di interesse dei costituzionalisti per il tema del populismo², oggi si assiste invece a una vera e propria esplosione del dibattito³. L’Italia

* Professore ordinario di Diritto pubblico comparato, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

¹ Per una rassegna completa di questa letteratura si veda: C. ROVIRA KALTWASSER, P. TAGGART, P. OCHOA ESPEJO, P. OSTIGUY (a cura di) *The Oxford Handbook of Populism*, Oxford, 2017.

² L. CORRIAS, *Populism in a Constitutional Key: Constituent Power, Popular Sovereignty and Constitutional Identity*, in *European Constitutional Law Review*, 2016, 6 ss., 8.

³ Ovviamente la situazione è cambiata radicalmente in questi ultimi anni, più in generale ormai i costituzionalisti di tutte le latitudini hanno rimediato a questa mancanza, basti pensare, fra gli altri, ai seguenti lavori apparsi fra il 2021 e il 2022: M. TUSHNET, B. BUGARIČ, *Power to the People: Constitutionalism in the Age of Populism*, Oxford, 2021; M. KRYGIER, A. CZARNOĆA, W. SADURSKI (a cura di), *Anti-Constitutional Populism*, Cambridge, 2022; A. SAJÓ, *Ruling by Cheating, Governance in Illiberal Democracy*, Cambridge, 2021. In italiano si vedano, per esempio, A. LUCARELLI, *Populismi e*

non fa eccezione a questa tendenza, basti pensare al contenuto di molte delle relazioni tenute al convegno annuale dell’*Associazione italiana dei costituzionalisti* tenutosi a Modena nel 2017 e dedicato alla «Democrazia, oggi»⁴ per avere una conferma di ciò. Tuttavia, la produzione internazionale – anche per l’uso dell’inglese come lingua veicolare – ha spesso trascurato il caso italiano⁵ o ha limitato la questione del populismo in Italia all’operato del Movimento 5 Stelle, non cogliendo le radici profonde del fenomeno⁶.

Tuttavia, questo libro non vuole essere un’introduzione all’universo populista italiano per stranieri proprio perché ha la pretesa di analizzare l’esperienza italiana in chiave comparata, trattandola come manifestazione del costituzionalismo post-totalitario, forgiato dalla «memoria del male»⁷. Portando, in altre parole, al centro del dibattito internazionale il caso italiano si può meglio riflettere sulle inevitabili tensioni esistenti fra costituzionalismo e populismi, tensioni spesso sottovalutate dalla recente produzione giuridica⁸ che, non a caso, ha spesso puntato su una nozione «thin» di costituzionalismo⁹, lasciando ai margini le sue manifestazioni «thick».

Sempre con riferimento al “posto” di questo libro nel dibattito internazionale, conviene articolare ulteriormente la risposta provando a sistematizzare la letteratura.

Si possono identificare almeno tre filoni di pensiero sul rapporto fra populismo e costituzionalismo in dottrina.

Il primo filone è quello che legge il rapporto in termini oppositivi e che li intende come concetti antitetici (*costituzionalismo versus populismo*). Secondo questa ricostruzione il populismo è escludente, manicheo, anti-pluralista, mentre il costituzionalismo è inclusivo, pluralista e favorisce l’integrazione. Il populismo si appella a *mitiche comunità popolari* ricercando sempre il nemico, e ciò spiega anche i toni eclatanti dei populistici, che hanno bisogno di muri immaginari funzionali alla costruzione di un’identità escludente nei confronti degli avversari politici. La tensione fra populismo e costituzionalismo è particolarmente evidente con riferimento al contesto post-totalitario e per avere conferma di questo basta guardare all’esempio delle costituzioni «nate dalla Resistenza»¹⁰. Queste costituzioni sono ricche di valori che sono stati codificati come reazione al male dei totalitarismi. Il fatto che le costituzioni esprimano dei valori – che non siano neutrali, insomma – non deve trarci in inganno. Come è stato sostenuto, infatti: «Le Costituzioni sono ‘di tutti’ (etica pubblica

rappresentanza democratica, 2020, Napoli, 2020; C.A. CIARALLI, *Populismo, movimenti anti-sistema e crisi della democrazia rappresentativa*, Napoli, 2022.

⁴ I testi delle relazioni sono rinvenibili al seguente link: <https://www.rivistaaic.it/it/eventi-aic/convegni/xxxii-convegno-annuale-aic-2017>

⁵ Per una conferma di ciò basti guardare ai capitoli inclusi nel volume di M. GRABER, S. LEVINSON, M. TUSHNET (a cura di), *Constitutional Democracy in Crisis?*, Oxford, 2018.

⁶ M. TUSHNET, B. BUGARIČ, *Power to the People*, cit.

⁷ T. TODOROV, *Memoria del male, tentazione del bene*, Milano, 2015.

⁸ M. TUSHNET, B. BUGARIČ, *Power to the People*, cit.

⁹ M. TUSHNET, B. BUGARIČ, *Power to the People*, cit., 11.

¹⁰ C. MORTATI, *Lezioni sulle forme di governo*, Padova, 1973, 222.

generale), ma non sono ‘vuote’ (politicamente neutre)»¹¹. Con queste potenti parole si esprime il potenziale inclusivo delle costituzioni che, una volta in essere, non rappresentano più il manifesto dei valori della fazione che ha vinto il conflitto, ma finiscono per includere anche gli ex nemici, a patto che questi ultimi accettino le procedure fissate, le regole del gioco politico. Il linguaggio del costituzionalismo non si alimenta di dinamiche amico-nemico, a differenza del populismo. I sostenitori della tesi *costituzionalismo versus populismo* ricordano anche l’incompatibilità fra l’approccio radicalmente maggioritario del populismo e la natura contro-maggioritaria del costituzionalismo¹².

Un secondo filone di pensiero (*populismo e costituzionalismo*) evidenzia le tensioni esistenti fra i due concetti, ma va oltre una lettura meramente oppositiva del rapporto fra costituzionalismo e populismo, suggerendo che, in realtà, il populismo si è tradizionalmente alimentato delle categorie del diritto e della teoria costituzionale (sovranità, popolo, potere costituente). In questo, è stato anche sostenuto che il populismo «contains a (largely implicit) constitutional theory»¹³.

Il terzo filone va ancora oltre e nega l’opposizione fra costituzionalismo e populismo, anzi, si arriva apertamente a parlare di un «costituzionalismo populista»¹⁴. Secondo questo terzo approccio (*populismo come costituzionalismo*), il costituzionalismo populista sarebbe il «progetto costituzionale» della democrazia illiberale¹⁵. In quest’ottica, studiare il populismo non significa studiare la causa della crisi della democrazia, ma uno dei sintomi di una crisi che ha radici più profonde.

La posizione sostenuta nel libro è vicina a quella del secondo filone individuato, salvo per quanto riguarda un’importante differenza: ad avviso di chi scrive, infatti, non si dovrebbe parlare di una teoria populista della costituzione, quanto di una vera e propria contro-narrazione costituzionale avanzata dai populistici nella loro manipolazione strumentale delle categorie del costituzionalismo.

A mio avviso, anche se populismo e costituzionalismo condividono talvolta lo strumentario concettuale utilizzato, è probabilmente impossibile parlare di un populismo costituzionale o di un costituzionalismo populista, a meno che non si vogliano ridurre le costituzioni a meri strumenti di governo, perdendo così la natura normativa (di dover essere) del costituzionalismo¹⁶.

¹¹ A. SPADARO, *Costituzionalismo versus populismo: sulla c.d. deriva populistico-plebiscitaria delle democrazie*, in G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di) *Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, Vol. V, Napoli, 2009, 2007 ss.

¹² C. PINELLI, *The Populist Challenge to Constitutional Democracy*, in *European Constitutional Law Review*, 2011, 5, 15 ss. A. VOBKUHLE, *Demokratie und Populismus*, in *Der Staat*, 2018, 119 ss. Sulla “difficoltà contromaggioritaria” si veda, ovviamente, C. BICKEL, *The Least Dangerous Branch*, New Haven, 1986.

¹³ L. CORRIAS, *Populism*, cit., 8.

¹⁴ P. BLOKKER, *Populism as a Constitutional Project*, in *International Journal of Constitutional Law*, 2019, 537 ss., 540-541.

¹⁵ P. BLOKKER, *Populism*, cit.

¹⁶ J. W. MÜLLER, *Populism and Constitutionalism*, in C. ROVIRA KALTWASSER, P. TAGGART, P. OCHOA ESPEJO, P. OSTIGUY (a cura di) *The Oxford Handbook*, cit., 590 ss., 591-592.

Con riferimento al terzo punto sollevato da Pierdominici, quello relativo al populismo penale¹⁷, conviene sottolineare che del populismo penale, in realtà, parlo (*rectius*, scrivo) nel secondo capitolo, quando descrivo Tangentopoli come punto di svolta da cui si è originata una sorta di biforcazione populista in Italia, quella del populismo berlusconiano e quella del populismo giustizialista, che fa dell'uso del diritto penale uno strumento di lotta politica¹⁸. In questo, molti degli aspetti giustizialisti del MoVimento 5 Stelle sono stati anticipati da Di Pietro e dall'*Italia dei Valori*. Allo stesso tempo, dopo Tangentopoli si è alimentato anche un altro filone populista, quello berlusconiano che ha sempre fatto della lotta al giustizialismo una sua caratteristica essenziale.

Questo conferma la coesistenza di molteplici populismi¹⁹ nel caso italiano.

Fatta questa premessa, la decisione di non fare della trattazione del populismo penale la mia principale prospettiva di analisi è dovuta a una scelta fatta all'inizio del percorso di ricerca. Come ho ricordato nel primo capitolo del libro, infatti, ho voluto concentrarmi sull'impatto del populismo sulle istituzioni della democrazia rappresentativa, analizzato le ripercussioni dei tre ingredienti del fenomeno populista («identity politics», «politics of immediacy» ed «extreme majoritarianism») sul ruolo degli attori politici, in particolare su quello dei parlamenti, oggetto di attacchi continui nella mobilitazione permanente ricercata dai *leader* di questi movimenti. Del resto, la volontà di controllare il potere giudiziario è un dato che troviamo soprattutto nei populismi autoritari o a tendenza autoritaria come quello ungherese o polacco, scenari (per fortuna) diversi da quello italiano.

La stessa prospettiva scelta per il lavoro – quella del comparatista interessato al diritto costituzionale – del resto, avrebbe reso difficile un'analisi approfondita delle dinamiche di populismo penale. Il diritto penale italiano ha radici innestate su un terreno pre-repubblicano, come dimostrano gli sforzi della dottrina, per tutti Bricola, nel tentativo di (ri)fondare costituzionalmente il diritto penale e quindi di limitarlo²⁰. Si tratta di un dibattito affascinante e radicato nella nostra cultura giuridica che avrebbe meritato una trattazione autonoma o che comunque sarebbe risultato difficilmente sintetizzabile in un'opera come questa.

Infine, l'ultimo punto riguarda la presunta contraddizione fra la prima e la seconda parte del volume sulla base dell'uso di espressioni non coincidenti secondo Pierdominici come «filtrare» e «incanalare». In questo Pierdominici forse sottovaluta una distinzione non secondaria che faccio nel libro – talmente centrale, invero, da essere richiamata nel titolo, che parla di «populist claims» – quella fra populismi e pretese populiste. Come provo a spiegare nel volume, una delle conseguenze dell'ultima ondata

¹⁷ J. PRATT, *Penal Populism*, Abingdon, 2007.

¹⁸ L. CORSO, *When Anti-Politics Becomes Political: What can the Italian Five Star Movement Tell us about the Relationship Between Populism and Legalism*, in *European Constitutional Law Review*, 2019, 462 ss.

¹⁹ P. BLOKKER, M. ANSELMINI, *Multiple Populisms: Italy as Democracy's Mirror*, Abingdon, 2020.

²⁰ F. BRICOLA, voce *Teoria generale del reato*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XIV, Torino, 1973, 14 ss. Sull'eredità scientifica di Bricola si veda: M. DONINI, *L'eredità di Bricola e il costituzionalismo penale come metodo. Radici nazionali e sviluppi Sovranazionali*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2012, 51 ss.

populista consiste nell’aver contaminato il registro politico *tout court*: oggi anche forze non strutturalmente populiste finiscono per cadere in argomenti funzionalmente populistici per rincorrere l’elettorato. I casi di Macron e Renzi mi sembrano emblematici: due *leader* che hanno fatto della lotta ai populismi un marchio di identità e che hanno, però, spesso anche condiviso con i populismi strutturali alcune scelte strategiche e di mobilitazione. Ciò non deve stupire più di tanto, dato che per alcuni politologi il populismo è anche uno stile²¹. Chiarito questo, può anche darsi il caso di pretese avanzate da forze strutturalmente populiste che possano essere emancipate dai loro sostenitori e trasformate in valore aggiunto per le democrazie costituzionali. D’altronde, i populismi sono «l’ombra della democrazia» come diceva Canovan²², nel senso che si esprimono solo in un contesto che consente loro di emergere e avere voce, ma sarebbe davvero miope pensare di condurre una battaglia puramente difensiva scartando *a priori* tutte le proposte provenienti da questi movimenti. Alcune di esse possono e devono essere filtrate, nel senso di essere incanalate nei binari delle procedure costituzionali per migliorare una democrazia sicuramente in crisi. I populismi, infatti, spesso non sono la causa della regressione democratica di cui parla Pierdominici, ma la manifestazione di una crisi più profonda della democrazia. Andare oltre un approccio puramente difensivo vuol dire accettare che ci possano essere delle idee avanzate anche da formazioni populiste che possono essere utili per migliorare le istituzioni democratiche, a patto – ecco perché l’esperienza del costituzionalismo post-totalitario è così importante – che venga rispettato il nucleo duro delle carte fondamentali. Riuscire a riversare nei binari procedurali costituzionalmente delineati (incanalare) proposte non lesive del nucleo duro del costituzionalismo post-totalitario (filtrare) è la vera sfida del diritto costituzionale contemporaneo.

²¹ B. MOFFITT, *The Global Rise of Populism: Performance, Political Style, and Representation*, Redwood City, 2016, 28 ss.

²² M. CANOVAN, *Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy*, in *Political Studies*, 1999, 2 ss.